



Regolamento per la disciplina e la promozione dell'associazionismo nel territorio comunale

ENTRA IN VIGORE DAL _____

TITOLO I

RUOLO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 1 – Finalità

1) Il Comune di Orzinuovi, per quanto di propria competenza e nell'ambito delle leggi e delle disposizioni nazionali, regionali, provinciali, promuove, coordina e sostiene l'attività dei cittadini, tra loro associati senza finalità di lucro, rivolta ad iniziative ricreative, culturali, sportive e turistiche, riconosciute utili per lo sviluppo culturale e fisico della persona, per la promozione delle formazioni sociali, per una più ricca articolazione della democrazia e della partecipazione, per il rafforzamento dei valori di convivenza civile e di solidarietà umana.

2) Le Associazioni legalmente costituite partecipano alla formazione delle politiche di sostegno all'associazionismo attuate dall'Amministrazione comunale. Al fine di consentire un preciso censimento delle associazioni operanti nel territorio comunale, si istituisce un Albo delle Associazioni e del Volontariato. Il Comune di Orzinuovi riconosce alle associazioni iscritte nell'apposito Albo la gestione e lo sviluppo delle varie attività ed iniziative, eventualmente realizzate anche con la partecipazione del Comune di Orzinuovi.

Art. 2 – Interventi

Il Comune di Orzinuovi realizza le finalità di cui all'art. 1 attraverso i seguenti interventi:

- a. istituzione Albo delle Associazioni;
- b. erogazione servizi e contributi in favore delle associazioni iscritte all'Albo;
- c. sottoscrizione convenzioni con Associazioni iscritte all'Albo per la realizzazione di attività di interesse comune;
- d. definizione di progetti obiettivo che coinvolgono le associazioni nella stesura e nella loro attuazione;
- e. collaborazione con la Regione Lombardia e con altri enti locali in materia di promozione dell'associazionismo;
- f. attuando il riconoscimento e la promozione delle forme di associazionismo presenti sul proprio territorio, anche attraverso istituzione di consultazioni tematiche.

TITOLO II

ALBO DELL'ASSOCIAZIONISMO ORCEANO

Art. 3 – Istituzione dell'Albo

- 1) Per favorire lo sviluppo nel territorio delle realtà associazionistiche, per consentire una gestione dei contributi eguale e regolamentata e per porre in atto un censimento di tutte le associazioni esistenti nel territorio che vogliono accedere a contributi comunali e/o sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale convenzioni al fine di regolare i rapporti complessi nello svolgimento di attività comuni rivolte al benessere della popolazione residente, è istituito l'Albo delle Associazioni e del Volontariato.

Art. 4 – Aree di classificazione

- 1) Premesso che il termine associazionismo va inteso nella sua più ampia accezione, comprendendo pertanto, a titolo di esempio, i circoli, i gruppi, i comitati, le cooperative, i consorzi, le aggregazioni, le società, gli enti e quanti altri operino nel Comune di Orzinuovi con finalità sociali, culturali, sportive e ricreative, in presenza dei requisiti di cui al successivo art. 5, si individuano cinque aree funzionali alla classificazione delle realtà associazionistiche di Orzinuovi:
 - a. area culturale ed educativa
 - b. area assistenza e sicurezza sociale, volontariato e impegno civile;
 - c. area attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - d. area tutela valori ambientali e faunistici;
 - e. area ex-combattenti e d'arma.

Art. 5 – Requisiti

- 1) Le Associazioni che intendano iscriversi all'Albo devono essere regolarmente costituite ed avere formalizzato un proprio atto costitutivo ed uno statuto.
- 2) L'atto costitutivo deve prevedere esplicitamente che le Associazioni:
 - a. non abbiano fini di lucro e perseguano finalità di interesse collettivo;
 - b. operino effettivamente nel territorio comunale;
 - c. abbiano un numero di soci o aderenti non inferiore a dieci;
 - d. siano iscritte al CONI o ad altre associazioni sportive legalmente riconosciute nell'area funzionale delle attività sportive.

Art. 6 – Benefici per la Città

- 1) Ogni attività associazionistica deve prevedere un beneficio morale o materiale per il territorio e/o la popolazione residente nel Comune di Orzinuovi.

Art. 7 – Iscrizione all'Albo dell'Associazionismo

- 1) Le Associazioni che intendono iscriversi all'Albo devono presentare domanda al Sindaco in carta semplice, sottoscritta dal legale rappresentante o da persona da lui delegata, su modulo predisposto dal Comune, nella quale il richiedente deve dichiarare:
 - a. la denominazione ovvero la ragione sociale, l'eventuale sigla, la sede legale, l'eventuale sede presente nel territorio comunale, il codice fiscale, l'eventuale partita I.V.A., il recapito telefonico;
 - b. il nominativo del rappresentante legale e di un eventuale referente per i rapporti con l'Amministrazione comunale;
 - c. l'oggetto e le finalità sociali;
 - d. eventuale iscrizione albo regionale e data iscrizione
 - e. l'anno d'inizio dell'attività nel territorio comunale;

- f. il possesso dei requisiti di cui all'art. 5;
- g. le eventuali attività di pubblica utilità che si intendono svolgere in collaborazione con il Comune;
- h. la sezione tematica in cui si chiede l'inserimento;
- i. Autorizzazione trattamento dati

2) Alla dichiarazione dovranno essere allegati:

- a. una relazione sull'attività svolta;
- b. l'atto costitutivo e lo statuto o l'accordo costitutivo dell'associazione, sottoscritto dalle parti, e debitamente registrato dall' Ufficio registro competente per territorio ove risultino espressamente lo scopo dell'attività e l'assenza di fini di lucro;
- c. copia in carta libera dell'atto costitutivo e statuto o, nel caso di sezioni di associazioni nazionali, lo statuto nazionale;
- d. ordinamento interno, con l'indicazione della persona cui è riferita la rappresentanza legale;
- e. indicazione del numero degli aderenti

3) Il Responsabile del Servizio competente accerterà il possesso dei requisiti richiesti e provvederà all'iscrizione all'Albo dei soggetti richiedenti entro 30 gg.dalla richiesta.

4) Intervenuta l'iscrizione all'Albo, l'Associazione conserva tale status sino al venir meno dei requisiti sopra richiesti o per cessazione dell'attività statutaria o per modifiche sostanziali della stessa.

Art. 8 – Tenuta dell'Albo

- 1) L'Albo viene tenuto presso l'Ufficio Segreteria del Comune, dove è possibile prenderne visione ai sensi della Legge n. 241/1990.
- 2) Ciascun anno, entro il 31 Dicembre, sarà adottato apposito provvedimento per:
 - a. Aggiornamento dell'albo con l'inserimento dei nuovi iscritti e di quanti abbiano presentato istanza entro il mese precedente, ovvero 30 Novembre
 - b. la cancellazione nei casi di perdita accertata delle condizioni previste dal presente regolamento;
- 3) L'eventuale atto di diniego dell'iscrizione dovrà essere debitamente motivato ed adottato dal Responsabile del Servizio competente entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui al comma 2.
- 4) Del provvedimento di iscrizione, cancellazione, decadenza, dev'essere data immediata comunicazione al soggetto interessato.

Art. 9 – Contribuzione alle Associazioni iscritte.

- 1) Saranno ammesse a contributo solo le Associazioni regolarmente iscritte all'Albo dell'Associazionismo Orceano.
- 2) I contributi alle associazioni saranno concessi sulla base del Regolamento Comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausilli finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (art. 12 della Legge n. 241/1990).
- 3) La Giunta Comunale, previa adozione di apposito atto, potrà riconoscere contributi anche ad Associazioni non iscritte purchè l'attività di cui si chiede il sostegno risponda ai requisiti previsti all'art. 5.

Art. 10 – Disposizioni transitorie

- 1) Entro 30 giorni dall'esecutività del presente Regolamento la Segreteria Generale predisporrà il nuovo Albo delle Associazioni sulla scorta delle Associazioni già iscritte e di quelle che hanno prodotto domanda senza averne la formale iscrizione.